

## TRIBUNALE TRENTO

9 MAGGIO 1986

PRESIDENTE: LA GANGA  
 ESTENSORE: DE NARDO  
 IMPUTATI: TRENTINI, GOIO

**Ingiuria e diffamazione • Stampa  
 • Titolo • Accostamento  
 suggestionante • Diffamatorietà.**

*Integra il reato di diffamazione l'accostamento suggestionante nel titolo di un articolo altrimenti veritiero del nome del querelante con quello di un noto criminale di guerra.*

**Ingiuria e diffamazione •  
 Appellativo • « Anarchico » •  
 Non costituisce reato.**

*Non è lesivo della reputazione la qualifica di « anarchico » intesa nel significato emblematico e classificatorio di ogni forma di ribellismo insofferente e scevro da qualsivoglia regola di condotta o codice di comportamento in quanto tende ad evocare e sottolineare in forma icastica, ancorché sintetica, una diversa tensione ideale.*

\* La prima massima riprende il concetto dell'« accostamento suggestionante » ampiamente sviluppato nella nota decisione Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, 143 (con commenti di S. FOIS, G. GIACOBBE, F. MOROZZO DELLA ROCCA). Quanto all'autonoma valenza offensiva del titolo il principio è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte; v. da ultimo Cass. 12 gennaio 1983, Scalfari, in *Riv. pen.*, 1983, 881; Cass. 9 maggio 1980, Traversi, *ivi*, 1981, 267.

Esiste una certa casistica sull'uso di appellativi politici per attaccare i propri avversari; in genere ne è stata riconosciuta l'illiceità: v. Pret. Brunico 14 novembre 1967, in *Riv. giur. Alto Adige*, 1968, 233 (« comunista »); Trib. Roma 29 settembre 1975, in *Arch. pen.*, 1976, II, 71 (« fascista »); Pret. Milano 7 maggio 1984, in *Riv. giur. lav.*, 1984, IV, 451 (« mentalità fascista »); Trib. Roma 3 ottobre 1985, in questa *Rivista* 1986, 490 (« piduista ») (ove sono citati altri casi analoghi).

FATTO. — Con querela in data 22 aprile 1985, Sergio Zanetti denunciava il direttore responsabile del giornale « Adige », nonché gli autori di alcuni articoli stampati sul medesimo quotidiano il 25 ed il 26 gennaio 1986.

In particolare, lo stesso lamentava la campagna denigratoria e diffamatoria commessa nei suoi confronti a mezzo stampa con due articoli titolati rispettivamente « Un anarchico nel PPTT » e « Da Walter Reder e Zanetti Sergio », per aver presentato al Consiglio di Stato un ricorso per l'annullamento delle elezioni regionali del 20 novembre 1983, accolto in data 18 gennaio 1985 dal medesimo Alto Consesso, con l'annullamento delle operazioni elettorali relativamente alla Provincia di Trento.

Nel primo articolo, si delineava la personalità del querelante e dopo un breve riassunto del suo *curriculum vitae*, lo si definiva come un fortissimo individualista ed un anarchico — nel senso di contestatore — nei rapporti con le istituzioni; si riferiva poi che secondo « i maligni », lo stesso avrebbe avanzato il predetto ricorso al Consiglio di Stato per rifarsi moralmente della sconfitta subita nelle contestate elezioni, nelle quali era candidato insieme alla moglie nelle liste del PPTT.

Nel secondo articolo, dopo il titolo, nel quale il nome del querelante veniva affiancato a quello dell'ex maggiore austriaco delle SS, si precisava, nel testo, che tale accostamento era del tutto casuale, in quanto dovuto al medesimo momento temporale nel quale i due episodi di altro rilievo politico locale (l'anticipata liberazione di Reder e l'annullamento delle elezioni provinciali del Trentino su ricorso dello Zanetti) erano avvenuti. In particolare, si evidenziava nel medesimo articolo l'opportunità e l'individualismo del querelante nel presentare il predetto ricorso amministrativo.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, avuta notizia dalla polizia giudiziaria dell'identità del direttore responsabile del giornale e del giornalista autore degli articoli denunciati, iniziava l'azione penale contro Goio Enrico, che aveva firmato con lo pseudonimo di « Ulisse » l'articolo intitolato « Da Walter Reder e Zanetti Sergio » e contro Trentini Amedeo, diretto-

re responsabile del giornale « Adige » di Trento, contestando loro, con ordine di comparizione, i reati indicati in rubrica.

Interrogati dal P.M., entrambi precisavano di non ritenere né ingiuriosi né diffamatori gli articoli in questione. Il Goio ribadiva altresì che l'accostamento nel titolo fra il querelante e l'ex criminale nazista era stato del tutto casuale per la contemporaneità delle notizie relative ai due personaggi, ambedue di alto rilievo locale; tale sua versione era confermata, a suo avviso, anche dal fatto che aveva scritto per Reder prima il nome e per Zanetti prima il cognome.

Tratti a giudizio direttissimo innanzi a questo Tribunale, all'odierna udienza nella quale i medesimi risultavano presenti e lo Zanetti si costituiva parte civile, il Trentini precisava di aver personalmente collaborato con l'articlista nella formulazione del titolo e del testo di cui al capo 1) della rubrica, mentre il Goio ribadiva la deposizione già resa al P.M.

Quindi, a richiesta del P.M. d'udienza e sull'opposizione della difesa, veniva contestato al Trentini l'ulteriore reato di concorso nel delitto di cui al capo 1) d'imputazione.

Nel corso della discussione finale: la parte civile chiedeva la condanna degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, nonché al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio; il P.M. chiedeva, per Goio, la condanna alla pena della multa di L. 2.600.000, con la concessione delle attenuanti generiche, e per Trentini l'assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato di cui al capo 3) di rubrica, e la condanna, con la continuazione, per i reati di cui ai capi 1) e 2), alla pena di mesi 5 di reclusione; con i benefici di legge per entrambi e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza; la difesa insisteva, infine, per l'assoluzione di entrambi gli imputati perché il fatto non costituisce reato e, in subordine, con riferimento all'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.

**DIRITTO.** — In via di prima approssimazione all'argomento, si registrano orientamenti giurisprudenziali di segno opposto circa la configurabilità o meno di un diritto di cronaca, quale causa di

giustificazione del reato di diffamazione a mezzo della stampa.

Infatti, la S.C., mentre in alcune decisioni ha affermato la sussistenza della detta causa di giustificazione (quale speciale causa non codificata, ma fondata sul principio costituzionale di libera manifestazione e diffusione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, il c.d. diritto di cronaca), in altre l'ha negata (nel senso che non sarebbe consentita la divulgazione di fatti lesivi dell'altrui reputazione, perché il diritto di cronaca si arresterebbe di fronte alla necessità di salvaguardare il diritto di ciascuno alla propria reputazione), ed in altre ancora si è pronunciata in maniera incerta e sostanzialmente contraddittoria, riconoscendo da una parte il diritto di cronaca, come causa di giustificazione del reato e dall'altra affermando che l'esercizio di esso non può in alcun modo ledere il diritto di ogni persona alla propria reputazione, al proprio decoro e al proprio prestigio, considerati diritti inviolabili *ex* art. 2 della Costituzione, e che, quindi, esso è subordinato all'osservanza delle norme penali.

La libertà di manifestazione del pensiero, nelle sue articolazioni del diritto di cronaca e di critica divulgata pubblicamente, opera come uno strumento di formazione delle convinzioni collettive, realizzando un'insostituibile funzione sociale. Infatti, essa si pone al servizio del diritto all'informazione, di cui è titolare l'intera collettività, che costituisce per altro verso anche un dovere civico, quale strumento di partecipazione e d'impegno dei cittadini alla vita democratica dell'ordinamento.

Pertanto, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ammettono un diritto di cronaca escludendo in astratto la possibilità di diffamazione, con limitazioni differenziate a seconda delle materie trattate e purché incida sull'aspetto « esponenziale » della persona (cioè su quei comportamenti con i quali essa si espone all'esterno, mentre non è lecita quando si occupa della sua dimensione individualistica, non comunitaria), sempre, peraltro, entro i limiti della verità e della continenza, intesa come giusta relazione fra la notizia e le espressioni usate.

In particolare, la giurisprudenza riconosce, in linea di massima, il diritto di

cronaca come esimente di derivazione costituzionale (art. 21 della Costituzione), stabilendo però tre limiti precisi: a) verità del fatto narrato; b) pubblicità e attualità dell'interesse che sorregge la divulgazione del fatto stesso; c) obiettività dell'informazione.

Circa il primo limite, si sottolinea l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia attraverso il controllo della fonte, escludendosi la liceità dell'insinuazione o dell'uso di forme dubitative o quella della buona fede del giornalista sotto il profilo della putatività.

Con riferimento all'interesse sociale, si sostiene che la cronaca deve riguardare fatti di rilevanza per la collettività, precisando inoltre che l'interesse pubblico può giustificare anche toni aspri e polemici (Cass., Sez. V, 10 aprile 1981, Ferraresi, in *Giust. pen.*, 1983, II, 144).

In stretta analogia con il diritto di cronaca, anche quello di critica è stato ritenuto soggetto agli stessi limiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti. Quest'ultima ha ribadito, al riguardo, i suindicati requisiti della verità e dell'interesse collettivo (Cass., Sez. VI, 9 gennaio 1978, Prestini, cit.; Cass., Sez. VI, 24 aprile 1978, Covi, in *Giur. it.*, 1979, II, 162), ha puntualizzato che la critica, non può giungere all'aggressione della reputazione altrui e alla denigrazione personale (Cass., Sez. VI, 8 marzo 1974, Carnuccio, in *Rep. Giur. it.*, 1975, Ingiuria e diffamazione, 13; Cass., Sez. VI, 16 maggio 1975, Giovannini, in *Cass. pen.*, 1977, 1115; Cass., Sez. VI, 15 novembre 1976, Esposito). Parte della giurisprudenza ha, poi, precisato che anche il diritto di critica può esplicarsi con l'uso di toni oggettivamente aspri; specie quando abbia ad oggetto argomenti di notevole interesse pubblico e politico (Cass., Sez. V, 10 aprile 1981, Ferraresi, in *Cass. pen.*, 1982, 1510), purché si rispettino i limiti della verità e dell'interesse sociale (Cass., Sez. VI, 9 gennaio 1978, Prestini, in *Mass. dec. pen.*, 1978, m. 138818).

Cronaca e critica giornalistica s'inquadrano nella categoria dei diritti pubblici soggettivi relativi alla libertà di pensiero e di stampa riconosciuti — come si è detto — dall'art. 21 della Costituzione.

Per la finalità sociale cui è preordinato, il predetto potere può esercitarsi anche quando ne derivi una lesione all'al-

trui reputazione, in quanto non è possibile dare la preferenza agli interessi generali riconosciuti prevalenti senza subordinare loro e in qualche modo sacrificare quelli individuali con essi confliggenti. Nondimeno il sacrificio di questi ultimi non deve andare oltre quanto sia strettamente necessario a soddisfare l'esigenza pubblica.

Quindi gli scritti offensivi incontrano i limiti della verità della notizia pubblicata, del pubblico interesse alla conoscenza dei fatti e della correttezza del linguaggio. È chiaro, poi, che i limiti del diritto di critica e di cronaca sono tanto più ampi quanto più alta è la posizione pubblica della persona sottoposta ad esame. In particolare, nel campo della lotta politica ed in vista dei fini cui questa s'ispira, si è registrata una vera e propria desensibilizzazione del significato offensivo di certe parole e di certe frasi usate dalle persone che in essa si trovano coinvolte, dimodoché può ritenersi lecito in tale campo l'uso di espressioni che nel comune rapporto fra privati sarebbero offensive (Cass., Sez. V, 18 marzo 1981, ric. Guarino).

Si è inoltre precisato, in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l'obbligo della verità e della continenza sussiste, tanto con riferimento all'articolo, quanto al solo titolo e che pertanto, il reato *de quo* può essere realizzato anche per il tramite di quest'ultimo (Cass., Sez. V, 10 maggio 1985, n. 4563; Cass., Sez. VI, 9 maggio 1980, ric. Traversi).

Venendo ora all'esame delle fattispecie penali contestate ai due imputati, si osserva, per quanto riguarda l'imputazione di cui al capo 1) di rubrica — della quale debbono rispondere in concorso entrambi, avendo il Trentini precisato di aver personalmente collaborato con l'articolaista alla formulazione del titolo e del testo del medesimo articolo —, che va dichiarata la penale responsabilità degli stessi prevenuti. Infatti, pur non riscontrandosi nel testo dell'articolo alcuna espressione diffamatoria nei riguardi dello Zanetti, se non l'uso nei suoi confronti di toni oggettivamente aspri e polemici, consentito — come s'è detto — dalla prevalente giurisprudenza, specie quando la stampa abbia ad oggetto argomenti di grave interesse pubblico e politico, indubbiamente ricorrenti nel caso in esame — per l'avve-

nuto annullamento delle operazioni elettorali relativamente alla Provincia di Trento —, il titolo deve ritenersi senz'altro diffamatorio per l'accostamento del nome della predetta parte offesa a quella del noto criminale di guerra, Walter Reder. Come ha rilevato la giurisprudenza, al riguardo, i titoli hanno un effetto diffusivo più efficace del testo, poiché spesso i lettori sono attratti dalla loro vistosità e leggono soltanto quelli e possono avere, pertanto, autonoma efficacia diffamatoria rispetto al testo. Infatti, la verità di una comunicazione sociale dev'essere integrale e rispecchiarsi nella « grafica », per cui il reato in esame può consistere anche nell'autonoma efficacia e suggestione del titolo rispetto al testo, specie qualora il titolo travisi ed amplifichi un testo veritiero (come nell'articolo in esame nel quale sono riportate le notizie dell'anticipata liberazione di Walter Reder e dell'annullamento delle elezioni provinciali trentine a seguito del ricorso dello Zanetti). Né, d'altra parte, tale formulazione del titolo può ritenersi del tutto casuale per la contemporaneità dei predetti avvenimenti, in quanto i medesimi erano già apparsi il giorno precedente sullo stesso quotidiano (acquisito in atti).

È pur vero che la giurisprudenza ha affermato che l'incertezza circa il significato del titolo, per l'ambiguità dei termini usati, va risolta mediante l'esame del contenuto dell'articolo, ma, per altro verso, è stato anche ritenuto che il titolo può essere valutato separatamente ed avere autonoma attitudine offensiva, allorché, pur facendo riferimento ad episodi veritieri, si ricollega ad essi in modo alterato, deformato e sproporzionato, come nel caso in esame. Inoltre, anche il risalto tipografico del titolo incriminato, posto nella prima pagina del giornale in caratteri cubitali, consente una valutazione separata ed autonoma del suo significato offensivo, a prescindere dal contenuto del testo dell'articolo; né può aver rilievo il fatto che l'articolaista abbia scritto per Reder prima il nome e per Zanetti prima il cognome, essendo tale circostanza del tutto marginale e tale da non infirmare l'obiettivo accostamento dei due personaggi.

Agli imputati, in quanto incensurati, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, da considerarsi

equivalenti alla contestata aggravante, alla stregua di una valutazione complessiva del fatto.

Peraltro, considerata la verità e la particolare rilevanza sociale degli episodi relativi ai due personaggi richiamati nell'articolo e l'esclusiva efficacia diffamatoria del solo titolo del medesimo, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., si ritiene equo scegliere, fra la pena detentiva e quella pecuniaria, quest'ultima, determinandola, poi, per il Trentini nella misura di L. 1.500.000 di multa, per il ruolo di maggiore responsabilità rivestito nell'ambito del giornale, e per il Goio nella misura ridotta di L. 1.200.000 di multa.

Entrambi vanno condannati al pagamento delle spese processuali in via solidale, a norma dell'art. 488 cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 489 cod. proc. pen. gli imputati vanno, inoltre, condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, mancando allo stato elementi per una loro immediata valutazione.

Il Trentini ed il Goio vanno, poi condannati al rimborso in favore della parte civile delle spese sostenute per la costituzione e difesa, liquidate in complessive L. 630.000, di cui L. 30.000 per spese borsuali.

Non ricorrendo condizioni soggettive e oggettive ostative, possono concedersi agli stessi imputati i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., nella ragionevole previsione che essi — immuni da precedenti penali — si asterranno per il futuro dal commettere ulteriori reati.

Va, inoltre, disposta la pubblicazione di questa sentenza sul quotidiano « Adige » — da eseguirsi integralmente, per il particolare risalto locale registrato dalla pubblicazione incriminata trattandosi di diffamazione commessa a mezzo di una stampa periodica; secondo la previsione dell'art. 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, questo adempimento va eseguito nei termini di cui all'art. 615 cod. proc. pen.

Circa l'ulteriore imputazione, di cui al capo 2) della rubrica, addebitata al solo Trentini, si osserva che l'articolo incriminato non contiene in realtà nessuna espressione diffamatoria, dato che con esso si delinea soltanto un *curriculum*

*vitae* dello Zanetti, facendo riferimento essenzialmente alla sua « dimensione comunitaria » e non individualistica (ad eccezione di un'irrelevante riferimento ad una sua probabile vincita negli anni sessanta alla lotteria di Capodanno), essendo stato lo stesso candidato nelle liste del PPTT nelle elezioni poi annullate a seguito del ricorso del medesimo presentato al Consiglio di Stato.

Non si pone, pertanto, al riguardo, neanche il problema della sussistenza di un diritto di cronaca giornalistica, quale causa speciale di giustificazione *ex art.* 51 cod. pen., poiché esso presuppone l'obiettivo sussistenza degli estremi del fatto diffamatorio.

Invero, nell'articolo in parola si pone principalmente in rilievo l'individualismo e la spavalderia del personaggio, definendolo in particolare un anarchico. Ma il termine « anarchico », siccome variamente atteggiato nelle forme e nei contenuti e storicamente collocato nel vasto movimento europeo (Bakunin, Proudhon) della seconda metà dell'ottocento, in contrapposto all'affermarsi delle prime concentrazioni capitalistiche della borghesia liberale, costitui innegabilmente, a parte gli eccessi del primo momento, il germe di quelle tendenze progressiste a carattere associazionistico, che in futuro avrebbero indotto la social democrazia tedesca ed il tradunionismo inglese. Ciò posto, va detto che, nell'accezione atecnica la parola ha talora assunto il significato emblematico e classificatorio di ogni forma di ribellismo insofferente scevro da qualsivoglia regola di condotta o codice di comportamento, evidentemente privilegiando la componente storicamente primigenia di tipo socialistico-libertaria.

Di per sé, quindi, il termine, significativo di momenti storici caratterizzati dall'emergenza d'interessi di classe e comunque, associativi, assume nell'attuale contesto politico-sociale (caratterizzato da un'intensa, articolata ed espansiva dialettica istituzionale e da una più accesa partecipazione individuale) una valenza tale da costituire uno dei possibili rivelatori del contenuto dei messaggi liberati nello scontro di opinioni.

Gli è che, nel caso che ne occupa, il riferimento operato dall'articolista alla connotazione anarchica dello Zanetti, lungi dall'averne mortificato la reputa-

zione, ne ha, all'opposto, evocato e sottolineato in forma icastica, ancorché sintetica, nella vicenda, la diversa e non condivisa tensione ideale, della quale, è pure costume politico, debba farsi carico l'annotazione critica del giornalista.

Mancando, pertanto, la condotta diffamatoria e, cioè, uno degli elementi materiali essenziali del reato attribuito all'imputato, il medesimo va assolto da tale scopo d'imputazione perché il fatto non sussiste.

(*Omissis*).